



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 30 del 08-04-2026

Registro generale n. 69

Oggetto: *Ordinanza contingibile e urgente per la rimozione di natanti abbandonati e rifiuti su aree del demanio marittimo comunale.*

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi sono presenti n. 3 aree speciali a gestione pubblica per uso libero destinate ad alaggio, varo e sosta barche, situate, rispettivamente, nella frazione Cologna Spiaggia (zona Sud) e in Roseto Capoluogo (Lungomare Trento e Lungomare Trieste);
- a seguito di segnalazione in data 26 marzo 2026, l'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi, con il supporto dell'Ufficio Ambiente, ha eseguito un sopralluogo sugli arenili del territorio comunale per verificare la presenza di rifiuti e natanti abbandonati sulle spiagge;

VISTA l'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Abruzzo con Determina Dirigenziale n. DPC032/67 del 11/03/2026;

CONSIDERATO che lungo il litorale comunale, nei tratti meglio individuati in atti, risultano presenti natanti e materiali in stato di abbandono, privi di identificazione, in condizioni tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per la regolare fruizione dell'arenile;

VISTA la nota dell'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi, acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi in data 07/04/2026 al Prot. n. 15805 con la quale sono state segnalate aree del litorale interessate dalla presenza di natanti in stato di abbandono che “...risultano pericolose per la stagione balneare 2026”, in particolare nei tratti compresi:

- tra gli stabilimenti balneari “Lido Luigi” e “La Paranzella”;

- tra “Lido Azzurra” e “Il Moro”;
- in prossimità dello stabilimento balneare “Atlantic”;

PRESO ATTO della documentazione fotografica allegata alla predetta comunicazione da cui si evince, la presenza di natanti in disuso, segnatamente:

- **N. 2 natanti tipo pedalò**, completi ma inutilizzabili, deteriorati e privi di identificazione, collocati su arenile incolto (zona “Lido Azzurra” – “Il Moro”);

RILEVATO altresì che dalla documentazione di cui sopra “PRESO ATTO” della documentazione fotografica allegata alla predetta comunicazione da cui si evince, la presenza di natanti in disuso, segnatamente:

- **Accumulo di materiali e detriti vari** (probabile residuo di natanti e rifiuti marini), adiacenti a natante capovolto (zona stabilimento “Atlantic”);
- **Relitto di natante in vetroresina**, fortemente danneggiato e semi sepolto privo di parti strutturali e non idoneo alla navigazione (medesima area);
- **Strutture e parti di natanti disassemblati** (sedute, scafi frammentati, elementi lignei e plastici), in stato di degrado avanzato (zona “Lido Luigi” – “La Paranzella”);

ATTESO che come espressamente riportato nella richiamata nota dell’Ufficio Locale Marittimo: “*Resta, inteso, che questa Autorità Marittima non è riuscita ad identificare la proprietà di predette unità essendo classificate come natanti (Pattini e Pedalò) privi di ogni numero di identificazione, pertanto, questa Autorità Marittima è manlevata da ogni responsabilità sulla proprietà e diritto di possesso*”;

ACCERTATO quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare l’articolo 184, comma 2, lettera d), che stabilisce che sono rifiuti urbani: “*rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua*”;

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 relativo al divieto di abbandono di rifiuti, ed in particolare il comma 3 che recita: “*Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*”;

DATO ATTO, pertanto che quanto ai rifiuti di cui sopra deve disporsi la rimozione e lo smaltimento in via sostitutiva da parte del competente Settore, non essendo stato possibile risalire agli autori dell’abbandono;

RITENUTO, per quanto ai **n. 2 natanti tipo pedalò**, completi ma inutilizzabili, deteriorati e privi di identificazione, collocati su arenile incolto (zona “Lido Azzurra” – “Il Moro”) di procedere, prima dell’avvio a rimozione e smaltimento da parte del competente Settore, alla previa informativa pubblica al fine di reperire i proprietari, o aventi titolo, attese le condizioni dei natanti stessi;

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente intervenire al fine di eliminare situazioni di degrado e pericolo segnalate dall’Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 152/2006;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

1. al/i proprietario/i ovvero a chiunque possa vantare diritti di proprietà o possesso sui beni di seguito indicati:

a. **N. 2 natanti tipo pedalò**, *completi ma inutilizzabili, deteriorati e privi di identificazione, collocati su arenile incolto (zona "Lido Azzurra" – "Il Moro")*;

di provvedere, **entro e non oltre il giorno 24 Aprile p.v.** a propria cura e spese, alla rimozione, al trasporto e al corretto smaltimento dei suddetti beni, ovvero alla loro rimozione negli stessi termini, previa compiuta comunicazione al Comune;

3. al Dirigente del Settore II di procedere, attesa l'impossibilità di risalire ai colpevoli dell'abbandono, alla immediata rimozione, al trasporto e al corretto smaltimento relativamente a:

a) **Accumulo di materiali e detriti vari** (probabile residuo di natanti e rifiuti marini), adiacenti a natante capovolto (zona stabilimento "Atlantic");

b) **Relitto di natante in vetroresina**, fortemente danneggiato e semi sepolto privo di parti strutturali e non idoneo alla navigazione (medesima area);

c) **Strutture e parti di natanti disassemblati** (sedute, scafi frammentati, elementi lignei e plastici), in stato di degrado avanzato (zona "Lido Luigi" – "La Paranzella");

DISPONE

1. di dare diffusione alla cittadinanza della presente a mezzo affissione sull'Albo pretorio del Comune, nonché sulla home page del sito istituzionale dell'Ente e a mezzo di affissione fisica in prossimità del luogo di rinvenimento;
2. che, decorso infruttuosamente il termine perentorio sopra indicato, il Dirigente del Settore II proceda in via sostitutiva alla rimozione, al trasporto e al corretto smaltimento dei n. 2 natanti tipo pedalò collocati su arenile incolto (zona "Lido Azzurra" – "Il Moro");
3. che tutte le spese sostenute dall'Ente siano poste a carico dei soggetti responsabili, qualora individuati anche successivamente;
4. nei confronti del Comando di Polizia Locale la verifica circa l'ottemperanza della presente Ordinanza.

DISPONE altresì

- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 - Al Prefetto di Teramo;
 - All'Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi;
 - Alla Provincia di Teramo;
 - Al Comando Carabinieri Stazione di Roseto degli Abruzzi;
 - Al Comando Polizia Locale;
 - Ai Dirigenti dei Settore I e II per quanto di rispettiva competenza;

- la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e la adeguata pubblicizzazione e diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

AVVERTE

Il messo comunale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

IL SINDACO

Dott. Mario NUGNES